



REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

Approvato dall'Organo di Indirizzo nella seduta del 29 giugno 2017

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 3, comma 3, dello Statuto della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, di seguito indicata come "Fondazione", disciplina l'esercizio dell'attività istituzionale della Fondazione, stabilisce i criteri e le modalità con i quali la stessa attua gli scopi statutari e persegue la trasparenza dell'attività e l'efficacia degli interventi, in aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni, approvata il 4 aprile 2012 dall'Assemblea ACRI, e del Protocollo d'Intesa, sottoscritto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito Protocollo d'Intesa) in data 22 aprile 2015.

TITOLO I

Art. 2 - Principi generali

1. La Fondazione persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico nell'ambito dei settori di intervento periodicamente individuati dall'Organo di Indirizzo nel rispetto dei principi di autonomia, indipendenza e trasparenza, dando rilievo alla valenza sociale, culturale e alla ricaduta socio – economica delle iniziative.

2. La Fondazione opera secondo criteri di economicità e di programmazione - annuale e pluriennale - nel rispetto del principio costituzionale di sussidiarietà.

3. Al fine di preservare il patrimonio anche nell'interesse delle generazioni future, la Fondazione opera affinché i flussi annui di spesa totale, comprensivi di erogazioni e di spese di struttura, siano coerenti con i flussi reddituali generati dall'investimento del patrimonio, in relazione alle scelte strategiche di investimento elaborate dall'Organo di Indirizzo.

4. Nella definizione delle politiche di bilancio ed erogative la Fondazione persegue gli obiettivi di stabilizzare le erogazioni nel tempo e di realizzare un'equilibrata destinazione delle risorse tra impegni annuali e pluriennali.

5. La Fondazione persegue le proprie finalità istituzionali attraverso:

- a) l'attuazione di iniziative e progetti propri, anche mediante l'esercizio diretto e/o indiretto di imprese strumentali;
- b) l'erogazione di contributi o fornitura di beni e servizi per progetti o iniziative di terzi;
- c) l'erogazione di contributi per il sostegno dell'attività ordinaria di soggetti da preservare per la loro valenza storica, sociale o culturale o a favore di soggetti la cui attività presenti caratteristiche di eccellenza, quantomeno a livello locale;
- d) altre modalità ritenute idonee in funzione degli specifici obiettivi perseguiti.

6. La Fondazione svolge la sua attività prevalentemente nel territorio della Provincia di Biella e può anche operare in altri ambiti territoriali, eventualmente con il coordinamento dell'ACRI o dell'Associazione delle Fondazioni di origine bancarie del Piemonte.

TITOLO II - Attività degli Organi

Art. 3 Collaborazione tra gli Organi

1. Gli Organi della Fondazione, formati nel rispetto dei criteri di rappresentatività, professionalità, competenza ed autorevolezza, operano secondo le competenze a ciascuno attribuite dalle norme di legge in materia e dallo Statuto, al fine di assicurare, in un rapporto di leale collaborazione, la corretta distinzione tra funzioni e poteri di indirizzo, di amministrazione e di controllo.
2. I componenti gli Organi, in posizione di parità e in positivo e costruttivo rapporto dialettico, concorrono a formare la libera volontà della Fondazione, in conformità alle disposizioni di legge in materia e dello Statuto. Gli stessi sono tenuti alla piena osservanza dei principi di riservatezza e di deontologia professionale anche nei rapporti con i mezzi di comunicazione.

Art. 4 Organo di Indirizzo

1. L'Organo di Indirizzo è l'organo responsabile della definizione delle strategie di perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione.
2. L'Organo di Indirizzo esercita le attribuzioni previste dall'art. 14 dello Statuto e, in particolare, nell'esercizio dell'attività istituzionale:
 - a) approva il documento programmatico pluriennale individuando l'ambito temporale di operatività, i settori di intervento e per quanto possibile, sentito il Consiglio di Amministrazione, le relative risorse disponibili;
 - b) approva il documento programmatico previsionale annuale predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
 - c) delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'istituzione e l'esercizio da parte della Fondazione di imprese strumentali nell'ambito dei settori rilevanti, anche mediante l'assunzione di partecipazioni di controllo in società operanti in via esclusiva nei settori rilevanti;
 - d) approva il bilancio e la relazione sulla gestione, comprensiva del bilancio di missione, predisposti dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 5 Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo responsabile della gestione della Fondazione nei limiti determinati dalle linee strategiche e dagli obiettivi contenuti nei documenti di programmazione deliberati dall'Organo di Indirizzo.
2. Conformemente alle previsioni statutarie e di legge, il Consiglio di Amministrazione provvede alla gestione dell'attività erogativa ed esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. In particolare, nell'esercizio dell'attività istituzionale, il Consiglio:
 - a) predispone le modalità e gli strumenti relativi alla gestione operativa dell'attività istituzionale della Fondazione nel quadro della programmazione definita dall'Organo di Indirizzo;
 - b) predispone il documento programmatico previsionale annuale e lo sottopone per l'approvazione in tempo utile all'Organo di Indirizzo;
 - c) predispone il bilancio della Fondazione, corredato della relazione sulla gestione, comprensiva del bilancio di missione relativo all'attività erogativa svolta nell'esercizio precedente.

Art. 6 Struttura Operativa

1. La Fondazione riconosce alla Struttura Operativa un ruolo significativo nello svolgimento della propria funzione istituzionale in termini di oggettività, adeguatezza e continuità operativa e ne promuove la formazione e la crescita professionale.
2. Sulla base degli indirizzi conferiti dall'Organo di Indirizzo e in esecuzione di delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione, la Struttura Operativa, coordinata dal Segretario Generale, provvede secondo criteri di imparzialità, oggettività, economicità, comparazione e non discriminazione:
 - a) al supporto degli Organi deliberanti nella fase di programmazione;
 - b) alla progettazione delle iniziative (progetti, bandi, ecc.) da sottoporre agli Organi deliberanti e alla loro successiva attuazione, anche attraverso processi di valutazione e comparazione delle istanze pervenute;
 - c) all'istruttoria delle iniziative di terzi da sottoporre agli Organi deliberanti;
 - d) al monitoraggio delle attività sostenute, sia dal punto di vista amministrativo sia nel merito delle attività realizzate.

TITOLO III - Strumenti di programmazione

Art. 7 Documento programmatico pluriennale

1. Il Documento Programmatico Pluriennale di cui all'art. 14, comma 1, lett. n) dello Statuto stabilisce gli obiettivi, le linee di operatività e le priorità degli interventi, individua i settori rilevanti, nonché gli altri settori di intervento nell'ambito di quelli ammessi, nei quali la Fondazione svolgerà la propria attività in conformità alle previsioni dello Statuto e del presente Regolamento.
2. Ai fini della predisposizione delle linee di programmazione, la Fondazione, secondo le modalità ritenute di volta in volta più adeguate, procede, anche mediante audizioni, studi e indagini, a definire le effettive esigenze del territorio secondo un percorso di approfondimento volto a interessare le più significative realtà pubbliche e private in esso operanti.

Art. 8 Documento programmatico previsionale annuale

1. Il Documento Programmatico Previsionale annuale contiene lo schema di previsione delle risorse disponibili e la ripartizione delle stesse per settore, nell'ambito delle linee generali e degli indirizzi previsti dal documento programmatico pluriennale.
2. Il Documento Programmatico Previsionale annuale viene approvato dall'Organo di Indirizzo entro il mese di ottobre dell'anno precedente quello di riferimento.
In occasione della approvazione del DPP annuale, l'Organo di Indirizzo può procedere alla verifica dell'attualità delle previsioni del documento pluriennale e alle eventuali modifiche necessarie, adeguatamente motivate.

TITOLO IV - Destinatari e modalità e di intervento

Art. 9 Destinatari degli interventi

1. Possono beneficiare degli interventi della Fondazione i soggetti che per esperienza, competenza, professionalità, reputazione e capacità di *partnership* siano ritenuti in grado di perseguire con efficacia ed efficienza gli obiettivi delle iniziative proposte.
2. Sotto il profilo soggettivo, possono proporre iniziative o progetti riconducibili ad uno dei settori di intervento tutti i soggetti organizzati che operano senza fine di lucro nei settori prescelti fra quelli ammessi a norma di legge, ed in particolare:
 - a) i soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro, dotati di personalità giuridica, nonché le imprese strumentali, costituite ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. h), del d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153;
 - b) le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modificazioni;
 - c) le imprese sociali di cui al d.lgs. 24 marzo 2006 n.155 e successive modificazioni;
 - d) le cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero;
 - e) altri soggetti di carattere privato senza scopo di lucro, privi di personalità giuridica, che promuovono lo sviluppo economico o perseguono scopi di utilità sociale nel territorio di competenza della Fondazione.

Art. 10 Soggetti esclusi

1. Non sono ammesse erogazioni, dirette o indirette, a favore di:
 - a) enti con fini di lucro o imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle imprese strumentali, delle cooperative che operino nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero, delle imprese sociali e delle cooperative sociali ante indicate;
 - b) partiti o movimenti politici; organizzazioni sindacali, di patronato o di categoria;
 - c) consorzi di qualsiasi tipo, le cui quote siano detenute in maggioranza da imprese con finalità di lucro;
 - d) persone fisiche, con l'eccezione delle erogazioni sotto forma di premi, borse di studio o di ricerca, purché assegnati a fronte di avvisi o bandi opportunamente pubblicizzati e previa valutazione comparativa;
 - e) soggetti che non si riconoscono nei valori della Fondazione o che comunque perseguono finalità incompatibili con quelle dalla stessa perseguite.
2. Il Consiglio di Amministrazione potrà individuare, nell'ambito dell'avviso pubblico, eventuali ulteriori cause di esclusione delle richieste, al fine di accrescere l'efficacia degli interventi.

Art. 11 Impegni pluriennali

1. La Fondazione può assumere impegni pluriennali, comunque contenuti in un arco temporale limitato, che non ne pregiudichino la stabilità patrimoniale.

TITOLO V - Modalità operative

Art. 12 Strumenti di Intervento

1 Il bando costituisce la modalità operativa privilegiata per selezionare le erogazioni da deliberare su richiesta di terzi, al fine di stimolare il territorio a presentare progetti coerenti con gli individuati obiettivi, sollecitando in tal modo l'iniziativa, la creatività e la competizione tra i soggetti potenzialmente interessati. Nel bando vengono altresì indicati gli obiettivi perseguiti dalla Fondazione, nonché le condizioni di accesso e i criteri di selezione dei progetti.

2 Il Consiglio di Amministrazione, in relazione alle linee di attività indicate nel documento programmatico annuale, potrà individuare e definire, in alternativa al bando, altre modalità operative (sessioni generali, progetti propri, presentazioni domande, ecc.), ritenute più adeguate alla realizzazione delle finalità perseguite, provvedendo, al fine di assicurarne la più ampia diffusione, a renderle pubbliche sul sito Internet della Fondazione ovvero a diffonderle attraverso altre azioni informative, anche differenziate in base alle caratteristiche e alla rilevanza degli interventi.

Art. 13 Progetti propri della Fondazione

1. Per le iniziative proprie la Fondazione predispone documenti di progettazione (ed eventuali studi di fattibilità) indicanti gli obiettivi perseguiti, i soggetti coinvolti, il loro ruolo, i tempi di realizzazione, le risorse economiche riservate.

2. La Fondazione può esercitare attività nei settori di intervento prescelti attraverso le proprie società strumentali in conformità alle disposizioni normative vigenti.

Art. 14 Iniziative e progetti di terzi

1 Nella definizione del Documento Programmatico Previsionale il Consiglio di Amministrazione individua e disciplina gli strumenti attraverso i quali i soggetti terzi possono proporre iniziative e progetti alla Fondazione per il relativo sostegno finanziario, garantendo la parità di accesso nel rispetto delle norme statutarie, del presente Regolamento e dei principi di programmazione definiti.

2 Le richieste di intervento da parte di terzi devono essere presentate su apposita modulistica debitamente compilata.

3 La richiesta deve indicare:

- a) l'oggetto del progetto o dell'iniziativa;
- b) le generalità del richiedente;
- c) gli obiettivi;
- d) i contenuti e le azioni dell'intervento;
- e) il budget;
- f) i tempi di realizzazione;
- g) il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. n. 196 del 2003.

Alle richieste deve essere allegato:

- a) statuto, atto costitutivo, documentazione sull'assenza dello scopo di lucro;
- b) ultimo bilancio consuntivo ed eventuale relazione Collegio Sindacale, se presente;
- c) eventuale documentazione autorizzativa da parte delle autorità competenti, ove prevista in apposita normativa.

4 Il Consiglio di Amministrazione potrà richiedere eventuale ulteriore documentazione che si rendesse necessaria per la puntuale valutazione del progetto e della qualità del proponente.

TITOLO VI - Istruttoria, criteri di valutazione, erogazione, monitoraggio

Art. 15 Attività Istruttoria – criteri di valutazione delle richieste

1. Nella deliberazione delle iniziative il Consiglio di Amministrazione definisce metodi e parametri, desunti dagli obiettivi, dalle linee di operatività e priorità degli interventi.
2. L'attività istruttoria inerente alla selezione dei progetti e delle iniziative di terzi è svolta dagli uffici o da eventuali commissioni preposte secondo criteri e procedure predefinite e standardizzate, che tengano conto delle caratteristiche dei proponenti, della dimensione delle risorse richieste e degli ambiti di intervento, secondo quanto previsto dallo Statuto e dal presente Regolamento.
3. L'istruttoria concerne la verifica degli aspetti formali della richiesta, della rispondenza ai requisiti deliberati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del presente Regolamento e/o di appositi bandi, alle previsioni statutarie e agli strumenti di programmazione della Fondazione; possono essere richieste informazioni integrative anche al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione.
4. Vengono prese in considerazione e sottoposte al prosieguo di istruttoria solo le richieste che risultino complete sotto il profilo formale.
5. L'attività istruttoria e di selezione delle richieste tiene conto altresì:
 - a) della coerenza interna del progetto, con riguardo ai mezzi in relazione agli obiettivi perseguiti;
 - b) dell'esistenza di altri finanziamenti e della loro consistenza;
 - c) degli indicatori esposti per valutare il grado di conseguimento degli obiettivi prefissati e l'efficacia dell'intervento;
 - d) dell'approccio di norma complementare e non sostitutivo dell'intervento pubblico.
6. I progetti e le iniziative ritenuti ammissibili in sede di istruttoria vengono sottoposti all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, su proposta degli uffici e/o di eventuali commissioni preposte.
7. I soggetti che hanno proposto iniziative possono ricevere informazioni circa lo stato di avanzamento delle pratiche e gli esiti del processo di selezione secondo le procedure operative definite dalla Fondazione.

Art. 16 Erogazione dei contributi

1. Gli impegni assunti dalla Fondazione sono formalizzati mediante lettera del Presidente o specifiche intese in cui vengono definiti i termini delle erogazioni.
2. L'erogazione materiale dei contributi, di norma, è effettuata a consuntivo sulla base di una relazione finale sull'attuazione del progetto/iniziativa completo di rendiconto economico e della documentazione relativa alla spesa sostenuta per l'attuazione del progetto o dell'iniziativa; può tuttavia, in situazioni adeguatamente motivate, essere anticipata.
3. Qualora il rendiconto economico indichi spese inferiori a quelle previste nella richiesta di contributo, l'erogazione è disposta mantenendo la proporzione tra il contributo concesso e il preventivo di spesa.
4. Il Consiglio di Amministrazione può disporre erogazioni per stati d'avanzamento.
5. Le modificazioni sostanziali al progetto oggetto di contributo e/o le variazioni di destinazione del medesimo devono essere approvate dalla Fondazione, pena la revoca dell'apporto finanziario.
6. La concessione o la reiterazione degli interventi non costituiscono motivo di aspettativa per benefici futuri.

Art. 17 Revoca dei contributi

1. La Fondazione può revocare l'assegnazione delle risorse qualora:
 - a) siano accertati i motivi che inducano a ritenere non possibile la realizzazione o la continuazione del progetto o del sostegno;
 - b) sia accertato, all'esito della verifica della rendicontazione, l'uso non corretto dei fondi erogati; in questo caso la Fondazione potrà in qualsiasi momento disporre l'interruzione della contribuzione e richiedere la restituzione delle somme già eventualmente versate;
 - c) sia accertato che ad un anno dalla comunicazione della concessione del contributo, il progetto non sia stato realizzato, o per periodi diversi se indicato in uno specifico bando, salvo giustificato motivo che la Fondazione dovrà valutare.

Art. 18 Monitoraggio e valutazione dei risultati

1. Il Consiglio di Amministrazione, con il supporto della struttura operativa, si riserva di verificare i risultati conseguiti, in merito all'esito delle varie iniziative finanziate e/o in relazione a quelle di particolare rilievo, ai relativi costi e agli obiettivi sociali raggiunti ove misurabili.

TITOLO VII – Pubblicità della documentazione istituzionale e norma transitoria

Art. 19 Pubblicità della documentazione istituzionale

1. Lo Statuto, il presente Regolamento, il Documento Programmatico Pluriennale, il Documento Programmatico Previsionale annuale, i bandi, il Bilancio di Missione, l'elenco di tutti i contributi deliberati, le informazioni concernenti gli appalti affidati di importo superiore ad euro 50 mila ed

altri eventuali rilevanti documenti di valenza istituzionale sono resi pubblici sul sito internet della Fondazione.

2. Sul sito internet della Fondazione vengono indicate le procedure attraverso cui i richiedenti possono avanzare richieste di sostegno finanziario indicando le condizioni di accesso, i criteri di selezione ed il processo attraverso cui ha luogo la selezione delle iniziative, nonché gli esiti delle stesse e i risultati delle iniziative finanziate, tenendo conto della loro rilevanza.

Art. 20 Norma transitoria

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 30 giugno 2017.

2. Alle richieste di contributo inoltrate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti, fatte salve le previsioni che in questo Regolamento sono state introdotte con il Protocollo di Intesa ACRI – MEF del 22 aprile 2015.

INDICE

Art. 1 - Ambito di applicazione.....	2
TITOLO I	2
Art. 2 - Principi generali.....	2
TITOLO II - Attività degli Organi	3
Art. 3 Collaborazione tra gli Organi	3
Art. 4 Organo di Indirizzo	3
Art. 5 Consiglio di Amministrazione	3
Art. 6 Struttura Operativa	4
TITOLO III - Strumenti di programmazione	4
Art. 7 Documento programmatico pluriennale.....	4
Art. 8 Documento programmatico previsionale annuale	4
TITOLO IV - Destinatari e modalità e di intervento	5
Art. 9 Destinatari degli interventi.....	5
Art. 10 Soggetti esclusi	5
Art. 11 Impegni pluriennali	5
TITOLO V - Modalità operative.....	6
Art. 12 Strumenti di Intervento.....	6
Art. 13 Progetti propri della Fondazione.....	6
Art. 14 Iniziative e progetti di terzi.....	6
TITOLO VI - Istruttoria, criteri di valutazione, erogazione, monitoraggio	7
Art. 15 Attività Istruttoria – criteri di valutazione delle richieste.....	7
Art. 16 Erogazione dei contributi	8
Art. 17 Revoca dei contributi	8
Art. 18 Monitoraggio e valutazione dei risultati	8
TITOLO VII – Pubblicità della documentazione istituzionale e norma transitoria	8
Art. 19 Pubblicità della documentazione istituzionale	8
Art. 20 Norma transitoria.....	9